

COMUNE DI CASPERIA



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE E FIERE

(Approvato con deliberazione di consiglio comunale n.45 del 29/09/2009)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE E FIERE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1** – Ambito di applicazione
- Articolo 2** – Riferimenti normativi
- Articolo 3** – Definizioni
- Articolo 4** – Finalità del regolamento
- Articolo 5** – Tipologia del mercato – Merceologie ammesse
- Articolo 6** – Giornate ed orari di svolgimento

PARTE SECONDA – L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’

- Articolo 7** – Esercizio dell’attività
- Articolo 8** – Compiti degli uffici comunali
- Articolo 9** – Delega
- Articolo 10** – Durata delle concessioni
- Articolo 11** – Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 12** – Normativa igienico-sanitaria
- Articolo 13** – Vendita a mezzo di veicoli
- Articolo 14** – Funzionamento del mercato
- Articolo 15** – Criteri di assegnazione dei posteggi
- Articolo 16** – Posteggi riservati ai produttori agricoli regolarmente iscritti alla Camera di Commercio come coltivatori diretti e ad Associazioni non lucrative di utilità sociale
- Articolo 17** – Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi. Tutela della omogeneità merceologica del mercato
- Articolo 18** – Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Articolo 19** – Revoca e sospensione dell’autorizzazione
- Articolo 20** – Localizzazione, caratteristiche e orari
- Articolo 21** – Sanzioni
- Articolo 22** – Abrogazione precedenti disposizioni

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del mercato settimanale su aree pubbliche, che si svolge nel Comune di Casperia nella giornata di mercoledì, salvo dettare norme generali applicabili all'attività commerciale sulle aree pubbliche di pertinenza comunale, nelle more dell'adozione di un regolamento generale per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 33 del 30 Novembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le variazioni alle caratteristiche del mercato, sempreché non riguardino le disposizioni fissate con il presente regolamento, non costituiscono modifiche allo stesso.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

1. Costituiscono i principali riferimenti normativi presupposti dal presente Regolamento:

a) il Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15.3.1997 n.59”;

b) la Legge Regionale 18.11.1999 n. 33 “Disciplina relativa al settore commercio e successive modificazioni ed integrazioni”;

c) la Deliberazione del Consiglio Regionale 19 febbraio 2003 n. 139 “Adozione del Documento Programmatico per il commercio su aree pubbliche”.

2. Viene altresì applicata tutta la normativa di qualsiasi rango che disciplini in qualche misura la materia di cui al presente Regolamento, così come vengono automaticamente recepite le modificazioni delle norme di cui al comma precedente.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per **commercio sulle aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, i canali, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

d) per **posteggio**: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità se viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

e) per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto rilasciato dal Comune, che a seguito della verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente, consente

all'autorizzato lo svolgimento dell'attività è di tipo A) se autorizza l'attività di vendita e somministrazione su posteggio assegnato in concessione decennale, di tipo B) per il commercio itinerante di prodotti alimentari senza contingentamento. In base all'art. 19bis della legge 241/90, testo vigente, è sostituita da dichiarazione di inizio attività sostitutiva di autorizzazione;

f) per **posteggio-giorno**: il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere;

g) per **presenze in un mercato**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia;

h) per **miglioria**: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;

i) per **scambio**: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

l) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap;

m) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;

n) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi. Per l'assegnazione all'operatore spuntista è necessario attendere l'orario di inizio del mercato. La spunta viene effettuata a cura della Polizia Municipale e/o da un delegato;

o) per **spuntista**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

p) si considerano **attività stagionali** quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali;

q) per **mercato straordinario** una edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in un giorno diverso e ulteriore rispetto a quello previsto;

r) per **negozio mobile**: il veicolo immatricolato secondo le previsioni del codice della strada come veicolo speciale ad uso negozio, con le caratteristiche previste dalla normativa di riferimento;

s) per **costruzione stabile**: il manufatto isolato o confinante con altri che hanno la stessa destinazione oppure che accolgono servizi o altre pertinenze di un mercato realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;

t) per **banco temporaneo**: un insieme di attrezzature da esposizione eventualmente dotato di sistema di autotrazione smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;

u) per **ampliamento del mercato**: l'aumento del numero dei posteggi.

Articolo 4

Finalità del Regolamento

1. In attuazione del punto 3 del Documento Programmatico per il Commercio su Aree Pubbliche, il Comune, nella disciplina del mercato settimanale persegue il fine di:

a) migliorare il servizio per i consumatori, con particolare attenzione all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta, salvaguardando l'equilibrio con le altre forme di distribuzione, promuovendo, altresì, l'integrazione del commercio su aree pubbliche con quello su aree private;

- b) mirare ad un assetto della rete del commercio su aree pubbliche adeguato alle esigenze della popolazione, alle caratteristiche socio economiche ed ambientali del territorio, con particolare riferimento alle zone periferiche e degradate, ove il commercio può costituire strumento di recupero urbano, ed alla salvaguardia dei centri storici, alla consistenza dei flussi turistici;
- c) sviluppare ed ammodernare il commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme, anche itinerante, favorendo le iniziative imprenditoriali del settore;
- d) adeguare l'attività del commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme alle vigenti norme di igiene, sanità e sicurezza;
- e) valorizzare la produzione agricola ed artigianale locale, regionale e tipica nelle zone residenziali sottoservite;
- f) riqualificare la rete distributiva esistente, dotando i mercati di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle norme igienico sanitarie ed a quelle sulla sicurezza;
- g) promuovere la costituzione di cooperative e/o consorzi tra gli operatori dei mercati giornalieri per la gestione dei servizi mercatali, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello nazionale, anche al fine di garantire l'economica custodia e pulizia dei servizi igienici;
- h) promuovere una maggiore informazione assicurando la tutela dei consumatori, relativamente ai prodotti venduti e/o somministrati;
- i) Promuovere apposite campagne divulgative anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa per valorizzare la qualità dei prodotti venduti e contribuire al contenimento dei prezzi.

Art. 5 - Tipologia del mercato - Merceologie ammesse

Sono ammesse tutte le merceologie, nel rispetto della salvaguardia dei requisiti igienico-sanitari.

Art.6- Giornate ed orari di svolgimento

Il mercato è annuale e si svolge nella giornata di mercoledì, salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge: in tal caso l'Amministrazione Comunale, può autorizzarne con apposito provvedimento l'anticipazione o la posticipazione. In assenza, il mercato si svolge regolarmente.

Di norma, non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 25 dicembre.

Gli orari di svolgimento del mercato sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

In occasioni di particolari circostanze l'Amministrazione Comunale, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno/i, gli orari del mercato o autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari di cui verrà comunicato agli operatori entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario dell'anno successivo.

PARTE SECONDA L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA'

Articolo 7 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) in forma itinerante su qualsiasi area ad eccezione di quelle specificatamente vietate dalla vigente normativa e/o dalle ordinanze sindacali;
- c) su aree pubbliche, tramite autorizzazioni temporanee in occasione di fiere, feste, sagre, riunioni straordinarie di persone.

2. Ai fini del presente regolamento viene disciplinata l'attività di cui alla lettera a) del comma precedente.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti e ad ogni altro soggetto abilitato per legge.
4. Il trasferimento della proprietà e/o l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze.
5. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare o di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, commi 2 e 5, del D. Lgs. 114/98.

Articolo 8 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche nelle forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Il registro delle presenze degli spuntisti è conservato presso la Polizia Municipale che provvederà ad annotare la presenza del commerciante.

Articolo 9 - Delega

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esercitare l'attività personalmente.
2. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche su posteggio, è consentita ai familiari ovvero ad altra persona collegata all'azienda.
3. Il delegato deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 114/98 e deve essere giuridicamente collegato con il titolare del rapporto previsto dalla vigente normativa in tema di lavoro (collaborazione familiare, associazione in partecipazione, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro interinale e quant'altro).

Articolo 10 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e si rinnovano nei termini di legge.

Articolo 11 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,2 mt. e comunque la proiezione deve essere contenuta all'interno dello spazio assegnato in modo da garantire il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed oggetti di arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito dello spazio assegnato.
3. Tutte le attrezzature debbono essere allineate ed in condizioni decorose. I venditori dovranno tenere costantemente pulito lo spazio loro assegnato e quello circostante. Il posteggio non dovrà rimanere mai incustodito, è vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti. A fine attività di vendita gli operatori dovranno lasciare pulita l'area e conferire i rifiuti negli appositi contenitori nel rispetto di specifiche disposizioni.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
6. E' vietato l'uso di generatori di corrente, delle bombole di gas liquido a qualunque uso destinate, di impianti di riscaldamento alimentari da liquidi infiammabili e, comunque, di qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.
7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore, accertati dall'organo di controllo (ad esempio: peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico ecc.) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
8. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, trascorso l'orario prefissato per il montaggio.
9. Il commercio in forma itinerante è vietato entro 800 metri.

Articolo 12 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.
2. Il rispetto delle norme igienico-sanitarie a cui sono tenuti gli operatori assegnatari di posteggio deve essere garantito anche in relazione alla concessione giornaliera dei posteggi.

Articolo 13 - Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli (negozi mobili), se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
2. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati.

Articolo 14 - Funzionamento del mercato

1. Le aree pubbliche individuate per la sede del Mercato, verranno, con appositi provvedimenti, suddivise per tipologia di merci, ossia una zona per la rivendita di prodotti alimentari, una per i prodotti non alimentari ed una per i coltivatori diretti.
2. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento ad un soggetto diverso, previa apposita valutazione e deliberazione della Amministrazione Comunale. In tal caso, l'Amministrazione stessa, può prevedere specifiche priorità per i Consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.

Articolo 15 - Criteri di assegnazione dei posteggi

1. Il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sulla base delle seguenti priorità:
 - a) Titolari di concessione cui sia stato revocato il provvedimento concessorio per motivi non imputabili ai medesimi titolari che abbiano fatto richiesta di partecipazione all'assegnazione del posteggio;

- b) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
 - c) Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato alla data del bando; anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990;
 - d) In caso di assoluta parità, si procederà a sorteggio in presenza degli operatori interessati o di loro rappresentanti.
2. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.
 3. In caso di riserva di posteggi, tale indicazione dovrà essere contenuta nel bando.
 4. Al fine di evitare posizioni dominanti di mercato, il numero di posteggi massimi facenti capo ad un unico soggetto è stabilito nel numero di 1 (uno).

Articolo 16 - Posteggi riservati ai produttori agricoli regolarmente iscritti alla Camera di Commercio come coltivatori diretti. Associazioni non lucrative di utilità sociale

1. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.
2. L'istituzione di posteggi riservati ai produttori agricoli, di cui al presente articolo avverrà con appositi atti dell'Amministrazione.
3. Le associazioni non lucrative di utilità sociale che offrono prodotti in cambio di offerte e contributi possono ottenere la concessione di suolo pubblico per due spazi posti ai margini del mercato. Si applica la disposizione di cui al punto 2.

Articolo 17 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi. Tutela della omogeneità merceologica del mercato

1. La Polizia Municipale fornisce periodicamente all'Ufficio competente un rendiconto delle presenze ai mercati.
2. Accertata la vacanza dei posteggi, nei casi di decadenza e/o revoca, il Comune provvede all'emissione del bando per miglioria. Il bando è affisso all'Albo Pretorio e adeguatamente pubblicizzato.
3. Lo scambio di posto fra due commercianti può essere esclusivamente consentito per lo stesso settore, purché avvenga senza modifica della superficie originariamente concessa, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvede, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
4. Non sono ammessi subingressi né scambi di posteggio che abbiano per effetto che in almeno un posteggio si svolga attività di tipologia differente (alimentare-non alimentare), rispetto a quella esercitata dal precedente titolare del posteggio.

Articolo 18 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca, anche temporanea, del posteggio per motivi di pubblico interesse, viabilità, carenze igienico sanitarie, od altre ragioni di pubblico interesse, il nuovo

posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
- b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 19 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) perda il possesso di uno dei requisiti di cui all'art.5, del D. Lgs n. 114/98;
- b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio; in tal caso il Comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
- c) decada dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a 1 mese consecutivo, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- d) nei casi previsti dal presente regolamento;

2. Qualora si verifichi una delle fattispecie previste al comma 1, il Comune ne dà comunicazione all'interessato, fissando un termine, non superiore a 60 giorni e non inferiore a 30, per le eventuali contro-deduzioni; decorso inutilmente tale termine provvede all'adozione del provvedimento di revoca.

3. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs n. 114/98, l'autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a 20 giorni.

Articolo 20 - Mercato: Localizzazione, caratteristiche e orari

a) svolgimento del mercato: ANNUALE

b) Cadenza: SETTIMANALE

c) Giornata svolgimento MERCOLEDI'

Nel caso le festività del 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre, 25, 26 dicembre e 1 gennaio cadano di mercoledì, il mercato settimanale non verrà effettuato salvo nei casi previsti nel punto d) del presente comma.

d) Per le festività richiamate al punto c) del presente comma, o per la richiesta di mercati straordinari, potrà essere effettuata richiesta per lo svolgimento del mercato nella stessa data ovvero in una data alternativa. La richiesta dovrà essere inviata al Comune almeno 30 giorni prima la data di svolgimento. L'amministrazione comunale per il tramite della Giunta, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di determinare per le richieste pervenute nei termini, con apposito atto deliberativo.

e) ubicazione: Nuovo parcheggio Loc. Coste come da piantina allegata;

f) superficie complessiva dei posteggi: 315.00 mq. (di cui 94.50 mq. occupata dal settore alimentare);

g) totale posteggi: n. 10;

h) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra alimentare, in via transitoria permangono le situazioni vigenti fino a nuova decisione di riordino definitivo, con l'osservanza delle procedure di legge del Comune;

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- i) l'orario di vendita è: dalle ore 7.30 alle ore 13.30;
 - j) le operazioni di montaggio devono terminare alle ore 7.30 Orario di spunta: dalle ore 8.00;
 - k) le operazioni di carico non potranno iniziare prima delle ore 13.00 L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 1 (ora) ore prima dell'inizio dell'orario di vendita;
 - l) entro 1 (una) ora dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e da rifiuti che dovranno essere depositati negli appositi contenitori;
 - m) la Polizia Municipale provvede al controllo delle manovre ed adempienze di cui ai superiori punti.

Articolo 21 - Sanzioni

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltre, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

Articolo 24 - Abrogazione precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.